Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Segretariato Regionale per la Calabria
VIA SCYLLETION 1 - 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) - TEL. 0961 391048 - 391079 - 391089 - FAX 0961 391033
sr-cal@beniculturali.it; mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it

Fornitura Software (SUPREMO)

(Art. 32, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto dott. Salvatore Patamia, Direttore del Segretario Regionale del MiBACT Calabria;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014 / 23/ UE, 2014/ 24 / UE e 2014 / 25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 224 del 24.04.2020 registrato dalla Corte dei Conti il 18/05/2020 al n. 1325, con il quale il sottoscritto Salvatore Patamia veniva nominato Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria;

VISTA la circolare della Direzione Generale per il bilancio - Servizio II n. 81 del 9.09.2015 prot. n. 5704 con cui si comunicava che in con il Decreto Ministeriale 7.09.2015 era stato approvato il programma triennale 2015-2017- Anno finanziario 2015;

VISTI i residui relativi all'intervento inserito nel Cap. 7434/4 a.f. 2015 per € 267,18 (voce 3 SWP);

VIA SCYLLETION 1 - 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) - TEL. 0961 391048 - 391079 - 391089 - FAX 0961 391033
sr-cal@beniculturali.it; mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it

RICHIAMATI:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita: "*…. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

- le Linee Guida N. 4 emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di oggetto: "*Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*", aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

- l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , comma 1 che recita: "*… Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…*"

VISTE in particolare le sopra citate Linee Guida n. 4 ANAC secondo le quali "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici";
VISTA la previsione all'art. 4.2.2 delle sopra citate Linee Guida n. 4 ANAC laddove si afferma che: "*Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 9 europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la*

risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso";

VISTA la previsione all'art. 4.3.2 delle sopra citate Linee Guida n. 4 ANAC laddove si afferma che: "*Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato*";

VISTO il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020;

VISTO l'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 , convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" rappresenta attualmente la norma cardine in materia di smartworking e ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza, per ridurre gli assembramenti in ufficio ed evitare spostamenti da e verso il luogo di lavoro, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A., che limitano pertanto la presenza del personale nelle Sedi fisiche esclusivamente per attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza*".

VISTA la Direttiva n. 3 del Ministro della P.A. del 4 maggio 2020, recante "*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*" secondo cui l'art. 87 sul lavoro agile deve essere letto alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" e che le P.A. possono (non devono) rivedere le

attività indifferibili, ampliandole, per assicurare il supporto alla ripresa delle attività.
VISTO l'art. 263 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", stando al quale fino al 31 dicembre 2020 le P.A. adeguano le misure dell'art. 87 sopracitato alle esigenze di riavvio delle attività, organizzando a tal fine il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.
VISTE altresì le indicazioni del Segretariato Generale (da ultimo la Circolare. n. 29/2020) e della Direzione Generale Organizzazione (da ultimo la Circolare n. 124/2020), compatibilmente con la tutela della salute e sicurezza, anche le attività del Segretariato potranno essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate e su base volontaria, nel caso in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'Ufficio, per un massimo del 50% del personale – sia con modalità agile;
VERIFICATO che per garantire adeguata funzionalità operativa ai dipendenti operanti nel servizio appalti e nel servizio bilancio e programmazione in smartworking risulta indispensabile acquisire un software denominato "SUPREMO";
CONSIDERANDO altresì che le forniture di cui si tratta rientrano tra quelle affidabili attraverso procedure negoziate avvalendosi della centrale di committenza CONSIP ai sensi dell'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n.488 nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
VISTO l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) o Trattativa Diretta (TD);
VERIFICATO che sul MEPA è presente il prodotto il cui prezzo è pari ad € 180,00 per tre licenze ed € 39,00 per una licenza aggiuntiva e l'impresa che lo fornisce in esclusiva è INTEGRA TECNOLOGY DI PETRILLI ANTONIO (c.f. 02653080800);
RITENUTO opportuno ed improrogabile procedere all'acquisto
Il sottoscritto Direttore del Segretariato Regionale

DECRETA

1) La narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui interamente ripetuta ed approvata.

2) **DI APPROVARE**, come in effetti approva, l'acquisto del prodotto il cui prezzo è pari ad € 180,00 per tre licenze ed € 39,00 per una licenza aggiuntiva e l'impresa che lo fornisce in esclusiva è IN) TEGRA TECNOLOGY DI PETRILLI

ANTONIO (c.f. 02653080800) per un importo complessivo pari ad € 219,00; oltre IVA al 22% (€ 48,18) per un importo complessivo lordo pari ad € 267,18;

3) **DI EMETTERE O**rdine **D**iretto di **A**cquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di Committenza Consip spa affidando la fornitura all'impresa INTEGRA TECNOLOGY DI PETRILLI ANTONIO (c.f. 02653080800) che fornisce tale prodotto adottando la procedura prevista all'art. 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 ai fini della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;
4) **LA STIPULA avverrà secondo la previsione** la previsione agli articoli 4.3.2 4.4.1 delle sopra citate Linee Guida 4 laddove si afferma che: "*Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici*" mediante firma digitale del documento generato automaticamente dal sistema;
5) La copertura finanziaria è garantita dal cap. 7434/4 (OA 101-2020 anno di provenienza 2015 VOCE 3 SWP - impegno n. 48-2020).

DISPONE:

la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Segretariato Regionale www.beniculturalicalabria.it.

MRM/VM

IL DIRETTORE
Dott. Salvatore Patamia